



c.a.p. 75026

COMUNE DI ROTONDELLA

PROVINCIA DI MATERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2012;

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** in Rotondella, presso la sala consiliare "*Antonio Bianco*".

Convocato su invito del Presidente del Consiglio, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**

All'adunanza risultano presenti il **Vice Presidente del Consiglio – La Battaglia Giuseppe** ed i seguenti Consiglieri:

	PRES.		PRES.
1)-FRANCOMANO Vincenzo	SI	9)-DIVINCENZO Antonio	SI
2)-LOBREGGIO Walter Giuseppe	SI	10)-GIANNANTONIO Gaetano Roberto	SI
3)-COMPARATO Giuseppe	SI	11)-FORTUNATO Salvatore	NO
4)-CUCCARESE Maria	SI	12)-AGRESTI Vito	SI
5)-LACOPO Domenico	SI	13)-BIANCO Annunziata	SI
6)-MONTESANO Vincenzo	SI	14)-LIPPO Giuseppe	SI
7)-TARANTINO Francesco	SI	15)-MARRANCHELLI Rudy	SI
8)-CORRADO Stefano	NO	16)-PASTORE Laura	SI

Presiede la riunione il **Cons. Geom. Giuseppe La Battaglia** ed assiste il **Segretario Comunale - D.ssa Grazia URICCHIO**.

Constatato che il numero di 14 consiglieri presenti su sedici assegnati al Comune, rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiarata aperta la seduta, espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto.

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso ex art.49 del D.Lgs n.267/2000 parere favorevole:

- dal Responsabile del settore finanziario.

IL SINDACO illustra l'argomento facendo presente che è intendimento dell'Amministrazione confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012 nella misura fissata dalla normativa di riferimento, e segnatamente dall'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, nr.214 e ss.mm.ii. e precisamente:

-aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76%;

-aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,4%;

-la detrazione per l'abitazione principale, è pari alla misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

-aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, è pari allo 0,2%.

Il **cons. Lippo** fa presente che le perplessità sono state determinate dal fatto che la bozza iniziale del Regolamento disciplinante l'IMU prevedeva in € 12,00 l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi e gli accertamenti. Il bilancio di Rotondella consentirebbe di fare delle diverse detrazioni. L'IMU è una tassa sulla proprietà e sui piccoli patrimoni ed è più incisiva sulle seconde case. Siamo disponibili a votare favorevolmente purchè si metta mano alle detrazioni e si abbassino le aliquote. La tassazione agevolata invoglierebbe gli acquisti in Rotondella con conseguente aumento e miglioramento delle attività commerciali e del turismo.

Il **cons. Agresti** fa presente che durante la sua attività amministrativa di governo ha sempre fatto in modo che non fossero aumentate le tariffe. Garantisce che nel caso in cui si troverà di nuovo ad amministrare questo Ente applicherà le tariffe minime e modificherà il Regolamento delle Entrate e il Regolamento dell'IMU. Il Comune di Rotondella ha delle entrate straordinarie che potrebbero garantire esoneri e ulteriori agevolazioni per i cittadini. Come opposizione non riusciamo a portare avanti delle nostre iniziative o proposte in quanto non abbiamo neanche i numeri per la richiesta di convocazione di Consiglio comunale per la discussione di un ordine del giorno; non è garantita la democrazia.

Il **cons. Pastore Laura** fa presente che è stata impossibilitata a partecipare alla Commissione e che avrebbe proposto una riduzione delle aliquote tenendo conto delle entrate compensative del Comune di Rotondella.

Il **Sindaco** spiega che i fondi di compensazione ambientale hanno una specifica destinazione, devono essere utilizzati per investimenti e non possono sostituire le entrate come l'IMU.

L'**ass. Cuccarese** fa presente che la questione relativa alla determinazione dell'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi e gli accertamenti è stata oggetto di esame in commissione e si è ritenuto doversi conformare al Regolamento generale delle Entrate vigente. E' bene precisare che la soglia di esonero non tiene conto della situazione economica del contribuente perché trattasi di una disposizione avente carattere generale; si sarebbe potuto mettere anche il limite di € 0 perché tutti devono corrispondere il dovuto. In commissione è stato anche toccato il tema relativo all'impianto eòlico ed ai pannelli fotovoltaici e si è ritenuto non prevedere una disposizione specifica per evitare di imbrigliarsi in situazioni che potrebbero pregiudicare i contenziosi in corso; abbiamo preferito prevedere il richiamo alla normativa nazionale di carattere generale.

Il **cons. Divincenzo** fa presente che la scelta operata dall'Amministrazione è stata quella di applicare le aliquote minime. Da alcuni interventi ascoltati si coglie che stiamo tornando in campagna elettorale. Il problema è che abbiamo delle responsabilità nei confronti dei cittadini. Non si devono agitare le questioni senza trovare le soluzioni alternative. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo di maggioranza.

Il **cons. Marranchelli** preannuncia il voto favorevole del Gruppo UDC che non va a sconvolgere l'assetto democratico del Comune di Rotondella. La scelta operata dall'Amministrazione è responsabile perché le aliquote applicate sono realmente le aliquote base.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, con il quale è stabilito che l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati

dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di **confermare** le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012 nella misura fissata dalla normativa di riferimento, e segnatamente dall'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, nr.214 e ss.mm.ii. e precisamente:

- Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76%,
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,4%;
- La detrazione per l'abitazione principale, è pari alla misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, è pari allo 0,2%;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto l'esito della votazione avvenuta nei modi e forme di legge peralzata di mano:

Votanti: nr. 15

Favorevoli: nr. 12

Contrari: nr. 3 (Agresti – Pastore- Lippo)

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012 nella misura fissata dalla normativa di riferimento, e segnatamente dall'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, nr.214 e ss.mm.ii. e precisamente:
 - Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76%,
 - Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,4%;
 - la detrazione per l'abitazione principale, è pari alla misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
 - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, è pari allo 0,2%;

2. **DI DARE MANDATO** al Servizio Tributi per l'invio, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Successivamente

Con separata votazione avvenuta nei modi e forme di legge per alzata di mano

presenti: 15

favorevoli : 12

contrari: 3 (Agresti – Pastore – Lippo)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.-

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL VICE PRESIDENTE
F.to Geom. Giuseppe La Battaglia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Grazia Uricchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Rotondella il **2 OTT. 2012** al nr. 1025 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del T.U. approvato con D.Lgs.vo nr. 267/2000.

Rotondella, li **2 OTT. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Grazia Uricchio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.vo nr.267/000, è divenuta esecutiva in data **2 OTT. 2012**

perchè decorsi i 10 giorni di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
 perchè resa immediatamente eseguibile.

Rotondella, li **2 OTT. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Grazia Uricchio

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rotondella, li **2 OTT. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Grazia Uricchio